



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18202 16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aurelio	CAPPABIANCA	Presidente	R.G.N.13923/10
Dott. Biagio	VIRGILIO	Consigliere	
Dott. Antonio	GRECO	Cons. Rel.	
Dott. Guido	FEDERICO	Consigliere	Cron. 18202
Dott. Giulia	IOFRIDA	Consigliere	Rep.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

(omissis) e dall'avv. (omissis) presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via (omissis)

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

e contro

(omissis) spa, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis)

(omissis) e dall'avv. (omissis) presso i quali è domiciliata in Roma alla via (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 39/5/09, depositata il 6 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2715  
2015

Notificazioni -  
residenza dimora  
domicilio - casa  
di abitazione

Ud. 15/09/15

AU



udienza del 15 settembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l'avv. (omissis) per la ricorrente e l'avvocato dello Stato (omissis) per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rita Sanlorenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

(omissis) propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l'appello, nel giudizio introdotto con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di IRPEF per l'anno 1994, perché preceduta da una non rituale notifica della cartella di pagamento - consegnata al medesimo indirizzo e numero civico dell'abitazione del contribuente, ma alla cognata, abitante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato -, ha ritenuto che "la regolarità della notificazione al ricorrente della prodromica cartella di pagamento risultava certamente controversa, ma che, tuttavia, non poteva escludersi pacificamente.

L'Agenzia delle entrate e la spa (omissis) resistono con distinti controricorsi.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Col primo motivo del ricorso, denunciando la violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente assume - ed in tali termini è formulato il relativo quesito di diritto - che "il giudice al quale sia prospettata, con l'impugnazione dell'intimazione, soltanto la questione attinente la mancata (o l'invalida) notifica della cartella di pagamento, dovrebbe scrutinare solo siffatta circostanza al fine dell'annullamento o meno dell'intimazione impugnata".

Con il secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 139 c.p.c., assume - ed in tali termini formula il relativo quesito di diritto - che "anche a voler ritenere la cognata non convivente "persona di famiglia",



dovrebbe considerarsi nulla la notificazione con consegna dell'atto alla cognata che abbia la propria abitazione in luogo diverso e separato, seppur portante lo stesso numero civico, qualora, ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c., della consegna alla cognata non sia data notizia al destinatario mediante raccomandata A.R.”.

Con il terzo ed il quarto motivo denuncia, rispettivamente, motivazione omessa e, in via gradata, insufficiente “in ordine alla sostanziale riconducibilità di quanto avvenuto allo schema di cui all'art. 139/2 c.p.c. (consegna presso l'abitazione del destinatario, a familiare convivente), piuttosto che a quello di cui al comma 3 dello stesso articolo (consegna a vicino di casa, seppur familiare)”.

Il secondo motivo del ricorso, il cui esame precede, è fondato.

Questa Corte ha da tempo chiarito che, quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, giusta il disposto dei commi primo e secondo dell'art. 139 cod. proc. civ., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l'atto va consegnato ivi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. “Ne consegue che il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla” (Cass. n. 3445 del 1996). La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare (cfr. Cass. n. 18989 del 2015).

In tale ultima ipotesi, ricorrente nella specie, in cui, alla stregua del terzo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., il “vicino di casa” - non avendo rilievo il rapporto fra il



consegnatario e la persona cui l'atto è destinato - accetti di ricevere la copia dell'atto, il successivo quarto comma prescrive che il vicino sottoscriva l'originale, e l'ufficiale giudiziario dia notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Tale adempimento non ha avuto luogo nel caso in esame, con conseguente nullità della notificazione della cartella di pagamento, costituente qui atto prodromico.

Il giudice d'appello è incorso nell'errore di diritto addebitatogli in quanto, preso atto che la Commissione provinciale aveva rilevato - come si legge nella sentenza di primo grado trascritta nel controricorso - che "la realtà storica, ricostruita a posteriori, consente di accertare che il contribuente abita in un'unità immobiliare diversa da quella della parente", ha nondimeno affermato che "la notifica è avvenuta nel medesimo immobile, indirizzo e numero civico in cui il ricorrente aveva la propria residenza, qualificabile quindi, in qualche modo, "nella casa di abitazione", e nella persona della cognata dello stesso, quindi qualificabile, in un certo senso, come "persona di famiglia" ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura civile".

Con la nullità della notifica della cartella recante l'iscrizione a ruolo, atto prodromico rispetto all'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, viene meno il fondamento di quest'ultima.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

La peculiarità della questione consente di dichiarare compensate fra le parti le spese dell'intero processo.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 15 settembre 2015.



Il Consigliere estensore

(Antonio Greco)

*Antonio Greco*

Il Presidente

(Aurelio Cappabianca)

*Aurelio Cappabianca*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 16 SET 2016 .....



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA

*Marcello Baragona*

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello Baragona